



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI

Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza
composta dai magistrati:

d.ssa Anna Carla Catalano	Presidente
d.ssa Laura Scarlatelli	Consigliere rel./est.
d.ssa Laura Laureti	Consigliere

a seguito di trattazione scritta riunita in camera di consiglio ha
pronunciato in grado di appello all'udienza del 27.4.2026 la
seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n.2594/2023 del ruolo generale lavoro
avverso la sentenza del Tribunale di Napoli Nord n.3992/2023
pubblicata l'11.10.2023

TRA

I.N.P.S. in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e
difeso dagli avv.ti Ida Verrengia, Gianluca Tellone, Mauro Elberti,
Itala De Benedictis, Vincenzo di Maio, Luca Cuzzupoli

APPELLANTE

E

de Gaetano Barabara rappresentata e difesa dall'avv.to Paolo
Passarelli

Agenzia delle Entrate - Riscossione in persona del legale rapp.te
p.t., rappresentata e difesa dall'avv.to Maria Noel Ramundo

APPELLATI

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Con il ricorso di primo grado depositato il 9.12.22 de Gaetano Barbara proponeva opposizione avverso la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria notificata il 09/12/2022 e relativa, tra l'altro, a 13 avvisi di addebito (1. n.2820130006648806000 (IVS 2012), 2. n.32820140002484712000 (IVS 2013), 3. n.32820150003289444000 (IVS 2014), 4. n.32820160002235901000 (IVS 2015), 5. n.32820160006343059000 (IVS 2015), 6. n.32820170003718523000 (IVS 2016), 7. n.37120140005074758000 (IVS 2013), 8. n.32820140008318438000 (IVS 2014), 9. n.32820180003340640000, 10. n.32820180007729634000, 11. n.32820190003350933000, 12. n.32820190007433229000, 13. n.32820210002861938000) eccependo per i primi 8 la prescrizione dei crediti, anche quella maturata dopo l'asserita notifica degli avvisi di addebito in esame, e per gli ultimi 5 l'omessa notifica.

Si costituivano l'Inps, anche per conto della SCCI, e l'Agenzia delle Entrate Riscossione eccependo in via preliminare l'inammissibilità dell'opposizione, anche in ragione della regolare notifica degli atti e della sussistenza di atti interruttivi della prescrizione.

Il Tribunale di Napoli Nord, premesso l'interesse ad agire della ricorrente,

dichiarava la cessazione della materia del contendere per gli avvisi di addebito n.32820130006648806000, n.32820140002484712000, n.37120140005074758000, n.32820140008318438000, n.32820150003289444000 perché oggetto di sgravio;

riteneva infondata l'eccezione di prescrizione per gli avvisi di addebito n.32820160006343059000 e n.32820160002235901000 risultando notificata in data 26/02/2019 l'intimazione di pagamento n.

02820189004960762000 avente efficacia interruttiva della
prescrizione;

accoglieva l'opposizione quanto all'avviso di addebito
n.32820170003718523000, in quanto pur risultando dagli atti la prova
della rituale notifica in data 11.10.2017 al momento della notifica
della comunicazione preventiva oggetto di giudizio (9.12.22)
risultava decorso il termine di prescrizione quinquennale;

afferitava che per gli avvisi di addebito n. 32820180003340640000,
n.32820180007729634000, n. 32820190003350933 000, n.
32820190007433229 000, n.32820210002861938 000 risultava la rituale
notifica rispettivamente in data 19.7.2018, 22.1.2019, 6.8.2019,
10.1.2020 e 16.12.21;

compensava le spese di lite.

Appella la sentenza l'Inps limitatamente all'accoglimento della
opposizione quanto all'avviso di addebito n. 32820170003718523 000
sostenendo che il Tribunale non ha considerato che alcuna
prescrizione era maturata alla luce della sospensione della
prescrizione prevista dalla normativa emergenziale COVID di cui
all'art. 37 comma 2 dl 18/2020 convertito nella legge 27/2020 (per
129 gg dal 23.02.2020 al 30.06.2020) ed all'art. 11 comma 9 dl
183/2020 convertito nella legge 21/2021 (dal 31.12.2020 al
30.06.2021 per ulteriori 182 gg), riportandosi, per il resto, a
quanto già dedotto in primo grado, e chiedendo *"Voglia l'adita Corte
di Appello, nel merito, previa riforma parziale della sentenza
impugnata, rigettare l'opposizione avversaria ed in ogni caso
dichiarare come dovuti dall'appellato anche i contributi riportati
nell'avviso di addebito 328 2017 0003718523000 notificata con
raccomandata ar n°6545582641 - 0 in data 11.10.2017 con condanna
dell'appellata al pagamento della somma ivi riportata o della*

diversa maggiore o minore somma da accertarsi in corso di causa. Vittoria di spese".

Replica la de Gaetano Barbara che la sentenza va confermata in toto.

L'Agenzia delle Entrate-Riscossione ribadisce la propria carenza di legittimazione passiva, la regolare notifica degli atti introduttivi della prescrizione da parte di essa Agenzia, la necessità di calcolare il periodo di sospensione covid quanto ai termini di prescrizione.

A seguito del decreto del Presidente della Corte di Appello n.21/2026 la causa era scardinata dal ruolo del consigliere Agostinacchio trasferito ad altra sede ed assegnata al consigliere Scarlatelli, disposta la trattazione scritta e acquisite le note di parte, all'udienza del 27.4.26, come "sostituita" ex art. 127 ter c.p.c. la Corte ha riservato la causa in decisione.

Preliminarmente attesi i limiti dell'appello spiegato dall'Inps ed in difetto di appello incidentale della contribuente il Collegio rileva che è intervenuto il giudicato sia quanto alla pronuncia di cessata materia del contendere per gli ava n.32820130006648806000, n.32820140002484712000,n.37120140005074758000,n.3282014000831843800, n.32820150003289444000 sia quanto al rigetto della opposizione per gli avvisi di addebito n.32820160006343059000, n.32820160002235901000,n.32820180003340640000,n.3282018000772963400, n.32820190003350933000,n.32820190007433229000,n.3282021000286193800.

Nel merito l'appello dell'Inps è fondato risultando evidente il mancato computo da parte del Tribunale, nel termine prescrizionale, della sospensione disposta dalla normativa emergenziale.

Sul punto occorre precisare che al calcolo del termine di prescrizione sono applicabili, come invocati dall'Inps

-l'art.37, comma 2, del decreto-legge n. 18/2020, convertito nella legge 27/2020 (*I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo*"; si tratta di 129 giorni di sospensione del termine di prescrizione ovvero di periodo neutro al fine della decorrenza della prescrizione, dal 23.02.2020 al 30.06.2020)

-l'art.11, comma 9, del dl 183/2020 convertito nella legge 21/2021 (*"I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono sospesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 30 giugno 2021 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo"*; si tratta di ulteriori 182 giorni di sospensione del termine prescrizionale ovvero di periodo neutro al fine della decorrenza della prescrizione, dal 31.12.2020 al 30.06.2021)

per un totale di 311 giorni complessivi di sospensione (129 + 182 giorni) e non anche l'art. 68 D.L. 18/2020 (*"1. Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, scadenti nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 Agosto 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del*

decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2010, n. 122. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Non si procede al rimborso di quanto già versato. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159. 2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche agli atti di cui all'articolo 9, commi da 3-bis a 3sexies, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, e alle ingiunzioni di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, emesse dagli enti territoriali, nonché agli atti di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.... 4-bis. Con riferimento ai carichi, relativi alle entrate tributarie e non tributarie, affidati all'agente della riscossione durante il periodo di sospensione di cui ai commi 1 e 2-bis e, successivamente, fino alla data del 31 dicembre 2021, nonché ... sono prorogati: a) di dodici mesi, il termine di cui all'articolo 19, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112; b) di ventiquattro mesi, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e a ogni altra disposizione di legge vigente, i termini di decadenza e prescrizione relativi alle stesse entrate") poiché tale (ultima) sospensione si riferisce alle entrate tributarie e non tributarie (quindi, pacificamente, anche ai contributi previdenziali) i cui termini di versamento sono in scadenza ("scadenti") nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 Agosto 2021, derivanti da cartelle di pagamento dell'Agente della riscossione ovvero avvisi di addebito dell'Inps, mentre il credito oggetto di giudizio notificato l'11.10.17 è divenuto definitivo e non contestabile a seguito della omessa impugnazione dell'avviso stesso, con conseguente avvio della procedura di riscossione

coattiva mediante ruolo già nel 2017 (come risulta dall'anno di infasamento del ruolo). Si tratta dunque di un credito il cui termine di versamento, derivante dall'avviso di addebito cit., era già ampiamente scaduto alla data dell'8.3.2020, anteriormente al periodo di sospensione in discorso. Neanche è applicabile la proroga dei termini di decadenza e prescrizione prevista dal successivo comma 4-bis che concerne *i carichi, relativi alle entrate tributarie e non tributarie, affidati all'agente della riscossione durante il periodo di sospensione di cui ai commi 1*, quindi sempre tra l'8 marzo 2020 e il 31 agosto 2021, mentre nella specie risulta l'affidamento in epoca antecedente.

Nel caso di specie pacifica e non contestata la notificazione dell'avviso in questione l'11.10.2017, al momento della notificazione del successivo atto costituito dalla intimazione di pagamento opposta in primo grado (notificata il 9.12.22) aggiungendo i 311 giorni di sospensione sopra indicati, non era maturato il termine quinquennale di prescrizione (trattasi della prescrizione cd. esecutiva, eccepita in primo grado dalla contribuente e rispetto alla quale sussisteva la legittimazione passiva del concessionario deputato alla attività esecutiva).

L'appello va quindi accolto e la sentenza parzialmente riformata con il rigetto della opposizione anche quanto all'avviso di addebito n.32820170003718523000.

Atteso il complessivo esito dei due gradi di giudizio le spese del doppio grado vanno compensate, restando invariata la reciproca soccombenza anche all'esito di questo grado.

P.Q.M.

la Corte così provvede:

in accoglimento dell'appello ed in parziale riforma della sentenza di primo grado, che nel resto conferma, rigetta l'opposizione spiegata in primo grado da de Gaetano Barbara con riferimento all'avviso di addebito n.32820170003718523000;

compensa le spese di lite del doppio grado tra tutte le parti.

Napoli 27.4.2026

Il Consigliere est.

d.ssa Laura Scarlatelli

il Presidente

d.ssa Anna Carla Catalano